



Ministero Istruzione Università Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PARITARIO
"ALESSANDRO MANZONI" - D.M.P.I. 28/02/2001
Via Adua n. 5- 22036 ERBA - ☎ 031-642262 ✉ 031-3335259
info@istitutomanzoni.org - http://www.istitutomanzoni.org

Circolare N. 2

Erba, 01/09/2021

Al Gestore dell'Istituto
Ai Docenti
Agli Studenti
Alle Famiglie
Al personale ATA
Al Sito Web

OGGETTO: Disposizioni avvio anno scolastico 2021/2022. Attuazione Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111

Si rende noto che in data 6 agosto 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021). Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni contenute:

- è previsto che l'attività scolastica e didattica sia svolta in presenza, con possibilità di deroga con ordinanze del Presidente della Regione o dei Sindaci per territori ricadenti in "zona rossa" o "arancione";
- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei già menzionati dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
- in presenza di soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o di casi sospetti si applicheranno i protocolli già adottati nel precedente anno scolastico;
- "Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19". Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale è considerato assenza ingiustificata e, a

decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento;

- la certificazione verde COVID-19 (green pass) non è obbligatoria per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
- la violazione del dovere di possesso ed esibizione del green pass – chiarisce la nota tecnica del MI – è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”, che va dai quattrocento ai mille euro;
- al momento, non è previsto invece alcun obbligo vaccinale per gli studenti (ad eccezione degli studenti universitari).

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Coordinatore Scolastico
(Prof. Filippo Bambace)

